



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Venezia, sezione prima civile, riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei signori magistrati:

1. dott. Domenico Tagliatela Presidente rel.
2. dott.ssa Gabriella Zanon Consigliere
3. dott. Federico Bressan Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **118/21 r.g.** promossa con atto di citazione

da

Consorzio Gestione Argille scarl in persona del leg.rapp. pro-tempore
(pi:00898570247)

rappresentata e difesa dagli avv.ti F. Casa e S. Rosina ed elettivamente domiciliato in
Mestre Venezia presso lo studio del secondo

impugnante

contro

Curatela Fallimento Fornace S.I.L.M.A. srl in persona del curatore pro-tempore,
(pi:00667360242)


rappresentata e difesa dall'avv.to Luca Massignani ed elettivamente domiciliata in Vicenza
presso lo studio del difensore

convenuto - impugnante incidentale

Oggetto: impugnazione lodo arbitrale

Il Procuratore dell'impugnante principale ha concluso:





Voglia la Corte d'appello, per tutte le ragioni esposte, accertarsi e dichiararsi la riforma e/o la nullità del lodo per violazione degli artt. 2355-bis, 2469, comma 2, 2473, comma 1 c.c., con riferimento agli artt. 24 (cfr. doc. 22) 6, 7, 8, 9 e 23 (cfr. doc. 4) dello statuto (trovando applicazione l'art. 829, comma 2 c.p.c. nel suo testo *ante* 2006), e, in subordine *ex* artt. 829, comma 1, n. 7, c.p.c. per essere il recesso frutto del *dolus generalis* della Silma, e ancora in subordine *ex* artt. 829, comma 1, nn. 3 e 11 c.p.c. (così anche nel testo dell'art. 809 c.p.c. in vigore *ante* 2006, eccezione fatta per il n. 11 che corrisponde al precedente n. 4); per gli effetti accertarsi e dichiararsi l'illegittimità, l'inefficacia e/o la nullità del recesso esercitato dalla curatela con comunicazione del 5 luglio 2019;

- in ogni caso con vittoria di spese e competenze di lite anche del giudizio arbitrale.

Per tutte le ragioni già esposte nelle note per l'udienza cartolare del 6 maggio 2021, si insiste altresì per la declaratoria di inammissibilità e/o infondatezza dell'appello incidentale svolto da Silma, nella propria comparsa di costituzione e risposta del 5 aprile 2020, di cui pertanto se ne chiede il rigetto

Con condanna di parte appellata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.


Il Procuratore dell'impugnante incidentale ha concluso:

Ogni altra contraria domanda, eccezione, conclusione reietta o disattesa;

- Rigettarsi l'appello principale e confermarsi il lodo nel capo in cui lo stesso ha accertato la validità del recesso comunicato dal Fallimento Fornace S.i.l.m.a. Srl a C.G.A. Consorzio Gestione Argille Scarl con comunicazione a mezzo raccomandata a.r. del 5 luglio 2019;

- in accoglimento dell'appello incidentale dichiararsi la nullità del lodo per contrarietà all'art. 829 comma primo nn. 10 e 12 laddove ha rigettato la domanda di condanna generica formulata dal Fallimento Fornace S.i.l.m.a S.r.l. e, per l'effetto, in fase rescissoria *ex* art. 830 c.p.c., dichiararsi tenuto e condannarsi C.G.A. CONSORZIO GESTIONE ARGILLE Scarl a versare al Fallimento Fornace S.i.l.m.a. S.r.l. il controvalore della quota del Consorzio Gestione Argille Scarl di proprietà del Fallimento nella misura che, in difetto






di accordo tra le parti, è determinata dall'esperto nominato ai sensi degli artt. 2473 cc e 1349 cc nel giudizio RG. 123/2021, Trib Venezia.

Fatto e diritto

Con raccomandata del 5 luglio 2019 la curatela di Fornace Silma srl, dichiarata fallita dal Tribunale di Vicenza con sentenza n. 91/2018, esercitava il recesso, ai sensi degli artt. 2469, comma 2 e 2473 c.c., dalla sua qualità di socia consorziata di Cga (Consorzio Gestione Argille scarl), invocando il combinato disposto dell'art. 9 dello statuto e dell'art. 2469, comma 2 c.c. nella parte in cui stabilisce che *“qualora l'atto costitutivo preveda l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, [...], il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2473”*; in uno con la comunicazione di recesso, giustificata dal tenore dell'art. 9 dello statuto che subordina il trasferimento delle quote al gradimento dell'assemblea, la curatela chiedeva il pagamento, nel termine di giorni 180 dal ricevimento della missiva, della somma di Euro 300.000,00, quale valore di mercato della quota di cui era titolare. Con raccomandata del 2 settembre 2019 Cga respingeva le richieste della curatela, contestando l'avversa ricostruzione giuridica degli istituti posti a fondamento del recesso.

Avvalendosi della clausola compromissoria prevista dall'art.24 dello statuto, il Fallimento dava quindi accesso al giudizio arbitrale per vedersi accertare la legittimità del recesso chiedendo al Presidente della Camera di Commercio di Vicenza la designazione dell'arbitro unico che, con provvedimento del 3 marzo 2020, era nominato nella persona del dott. Roberto Valentino. Costituitosi il Consorzio ed esaurita la trattazione, il nominato arbitro, con lodo pronunciato il 27 ottobre 2020, preso preliminarmente atto che le parti avevano concordemente confermato la natura rituale dell'arbitrato, accertava la validità del recesso ma rigettava ogni altra domanda, compensando interamente le spese.





Avverso detta pronuncia ha svolto tempestiva impugnazione il Consorzio Gestione Argille scarl. Si è ritualmente costituita la curatela di Fornace Silma srl, proponendo impugnazione incidentale.


Precisate all'udienza del 23/2/23 le conclusioni, la causa è ora in decisione.

L'arbitro unico ha premesso che il disposto dell'art.2469 cc sancisce il fondamentale principio della libera trasferibilità delle quote, sia per atto tra vivi che mortis causa, principio temperato dalle deroghe riconducibili alla autonomia privata, esclusa la sola ipotesi di assoluta intrasferibilità; che in tale ultimo caso, qualora lo statuto non preveda condizioni o termini, la disposizione codicistica accorda al socio il recesso a norma del successivo art. 2473 cc; ha quindi evidenziato che l'art. 9 dello statuto di CGA, con riguardo alla clausola di gradimento ("*... previa verifica da parte del Cda dell'esistenza di requisiti di ammissione in relazione all'oggetto sociale*"), configura un'ipotesi di mero gradimento della società, non altrimenti regolato, circa il potenziale cessionario delle quote, con la conseguenza che il diritto di recesso spetta al socio a prescindere dall'eventuale richiesta di gradimento o dal suo diniego, sicché quello esercitato ad nutum dalla curatela era valido ed efficace.

Col primo motivo (3.1) di censura l'impugnante denuncia la violazione o falsa applicazione degli artt. 2355-bis, comma 2 e 2469, comma 2 c.c. nella parte in cui l'Arbitro ha qualificato clausola di "mero gradimento" l'art. 9 dello statuto; propone l'*exceptio doli generalis* con riferimento all'esercizio del diritto di recesso *ex art. 2473 c.c.* da parte della curatela.

Assume che, con riferimento all'art. 2469, comma 2 e all'art. 2355, comma 2 c.c. dettato per le spa, l'Arbitro abbia attribuito alla prima di dette disposizioni un significato non appropriato e sussunto una fattispecie concreta in una disposizione non pertinente ove correttamente interpretata e ne abbia quindi tratto conseguenze giuridiche contraddittorie in relazione all'ipotesi contemplata dall'art. 9 dello statuto. Deduce che se l'Arbitro ha






escluso che la clausola potesse ritenersi di mero gradimento, ancorché il gradimento fosse subordinato alla presenza di qualità soggettive/oggettive predeterminate dallo statuto, allora non si vede come egli potesse escluderlo con riferimento allo statuto di Cga, dal momento che il combinato disposto degli artt. 6) e 9) del medesimo statuto, la cui interpretazione appare ulteriormente chiarita anche dalla disposizione dell'art. 7, vincola il *placet* degli organi sociali alla sussistenza in capo al potenziale acquirente della quota sociale di una serie di requisiti soggettivi, che devono guidare l'assemblea nella sua decisione.

Assume ancora che laddove il giudicante ha ritenuto che *il prerequisito di ammissibilità previsto dall'art. 6 [...] pare dettato più dall'esigenza di garantire lo scopo consortile della società che non dalla volontà dei costituenti di conservare il più possibile l'originaria compagine sociale* (p. 11 del lodo), ha sostanzialmente ammesso che la funzione di tale pattuizione statutaria è quella di garantire lo scopo consortile, più che conservare l'originaria compagine sociale, e doveva quindi dedurre che l'art. 6) dello statuto impone all'assemblea i criteri cui conformarsi per esprimere il proprio gradimento, criteri che riguardano proprio l'interesse sociale. E l'assemblea, deduce ancora, non ha libertà assoluta nell'assumere le proprie determinazioni con riferimento all'ingresso dei nuovi soci. In altri termini, il gradimento è sottratto all'arbitrio dell'assemblea, poiché sottoposto proprio *alla presenza di qualità soggettive/oggettive predeterminate nello statuto* che eliminano *in nuce* la connotazione della clausola in termini di gradimento mero.

Aggiunge **(3.1.2.2.)** che se la Corte d'appello dovesse ritenere che la censura di cui sopra mira a sindacare un errore di fatto dell'Arbitro (erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa), allora essa potrà essere analizzata ai sensi e per gli effetti degli artt. 829, comma 1, nn. 5 e 11 c.p.c. (così anche nel testo dell'art. 809 c.p.c.






ante 2006, eccezione fatta per il n. 11 che corrisponde al precedente n. 4), risalendo ai quali è per l'appunto possibile anche sindacare il giudizio di fatto dell'Arbitro.

Con riferimento all'interpretazione dell'art. 2469, comma 2 c.c., **(3.1.2.3.)** l'impugnante lamenta che l'Arbitro ha disatteso la giurisprudenza di merito prevalente, ritenendo che ogni clausola di mero gradimento attribuisca automaticamente il diritto di recesso, poiché non solo l'art. 2469, comma 2 c.c. non richiede alcun diniego, ma soprattutto esso intende stimolare gli statuti a predeterminare condizioni e limiti al trasferimento e ai possibili rifiuti dell'assemblea.

Col secondo motivo **(3.2)** l'impugnante denuncia l'assenza di motivazione e/o la presenza di disposizioni contraddittorie con riferimento alla sussunzione dell'art. 9 dello statuto negli artt. 2355-bis, comma 2, 2469, comma 2 c.c. e 2473, comma 1 c.c., e ciò ai sensi dell'art. 829, comma 1 nn. 5 e 11 c.p.c; censura infatti il lodo laddove considera l'art. 9 dello statuto clausola di *mero gradimento*, poiché *“subordina il trasferimento delle partecipazioni al “consenso” dell'assemblea, senza dettare alcun criterio, né oggettivo, né soggettivo, sulla base della quale l'organo giudicante debba esprimersi”* e laddove ritiene che, una volta qualificata la pattuizione in questione quale clausola di “mero gradimento”, *“ne consegue il diritto di recesso a prescindere dall'eventuale richiesta di gradimento e del diniego di quest'ultimo”*. Assume che l'arbitro ha affermato la validità del recesso esercitato dalla curatela ma respinto la domanda di condanna al pagamento del valore della quota e, così facendo, è sembrato accogliere la prospettazione della curatela, con riferimento alla natura della clausola di cui all'art. 9 dello statuto che la legittimava a recedere; che tuttavia molteplici passaggi della motivazione appaiono del tutto incoerenti con tale conclusione, al punto da rendere impossibile individuare la *ratio decidendi* sottesa al lodo, e ciò risalendo all'illogica ricostruzione dell'istituto del recesso rispetto alla motivazione stessa e il dispositivo della pronuncia. Ribadisce che la decisione non sarebbe intellegibile perchè l'Arbitro fa derivare lo stesso *effetto automatico* (il legittimo recesso






del socio) di fronte ad una fattispecie assolutamente diversa rispetto a quella dell'intrasferibilità assoluta, vale a dire nell'ipotesi in cui lo statuto "limiti" soltanto e non impedisca la cessione della partecipazione subordinandola al gradimento degli organi sociali. Sottolinea che la risposta potrebbe rinvenirsi in un successivo passaggio del lodo ove si legge che la norma [art. 2469 c.c., n.d.r.] *"esprime un disvalore non solo e non tanto delle limitazioni alla trasferibilità delle quote in quanto tali ma anche e soprattutto di quelle limitazioni che, non essendo ancorate a criteri di valutazione oggettivi e predeterminati assoggettano il socio al mero ed imprevedibile arbitrio di soggetti terzi (pp. 14 e 15)"* e che a bene vedere le ipotesi di trasferibilità sottoposta a gradimento sono trattate dall'Arbitro con maggior disfavore rispetto a quelle d'intrasferibilità assoluta, con la conseguenza che non si comprenderebbe secondo quale logica l'Arbitro abbia potuto affermare che *"la società a responsabilità limitata possa configurarsi sia come società estremamente chiusa, nell'ambito della quale le partecipazioni risultano intrasferibili ed è ampiamente garantita la conservazione dell'originario equilibrio della compagine sociale (p. 9),* eppoi, nel medesimo contesto, ritenere che il diritto di recesso dovesse essere riconosciuto al socio per il sol fatto che lo statuto contene una clausola di (mero) gradimento così, di fatto, attribuendo un diritto di recesso *ad nutum* che non solo mina *l'originario equilibrio della compagine sociale* oggetto di tutela ma ancor più l'esistenza stessa della società.

Deduce che laddove non vi sia un soggetto (sia esso terzo estraneo o socio) disposto ad acquistare la partecipazione, il valore della stessa dovrà essere liquidato al socio, pena lo scioglimento della società, sicché appare assolutamente incoerente la posizione assunta dall'Arbitro che, da una parte, ha affermato la necessità garantire *la conservazione dell'originario equilibrio della compagine sociale* e, dall'altra, condiviso la tesi del recesso (di fatto) *ad nutum*, sostenendo che esso troverebbe giustificazione nella necessità di tutelare la certezza delle posizioni giuridiche soggettive (p. 15); che tale conclusione è






assolutamente incoerente con le premesse poiché *“che fosse necessario il diniego del placet degli organi societari e riconoscere il diritto di recesso al socio senza nemmeno pretendere che questo offrisse in vendita la propria partecipazione ed eventualmente ottenesse un diniego dai soci, significa sostanzialmente favorire lo “smantellamento” di quell’originario equilibrio della compagine sociale la cui tutela sarebbe stato il fine del legislatore .*

Deduce ancora l’ulteriore incongruenza riguardo alla qualificazione della clausola di cui all’art. 9 dello statuto (doc. 4) in termini di *clausola di mero gradimento*; che tale incongruenza, oltre a configurare la violazione di regole di diritto, configura anche una contraddittorietà della motivazione (art. 829, comma 1 n. 11 c.p.c.). Infatti, a dire dell’impugnante, *qualora il gradimento sia subordinato alla presenza di qualità soggettive e/o oggettive predeterminate dallo statuto, si è in presenza di una clausola di gradimento non mero, eppure la clausola di cui all’art. 9 dello statuto era considerata una clausola di gradimento mero, poiché non vale a mutare il giudizio sulla qualificazione della clausola, il requisito contenuto nella medesima disposizione statutaria, della previa verifica, da parte del C.d.A. dell’esistenza dei requisiti di ammissione del consorziato in relazione all’oggetto sociale, visto che il prerequisito di ammissibilità previsto dall’art. 6 pare dettato più dall’esigenza di garantire lo scopo consortile della società che non dalla volontà dei costituenti di conservare il più possibile l’originaria compagine sociale* (pp. 10 e 11).

Evidenzia ancora che l’Arbitro ha escluso che la clausola possa ritenersi di mero gradimento, allorquando il gradimento è subordinato alla presenza di qualità soggettive/oggettive predeterminate nello statuto, ma non ha tenuto in alcuna considerazione il combinato disposto degli artt. 6, 7 e 9 dello statuto, i quali individuano nel potenziale acquirente della partecipazione una serie di requisiti soggettivi che diventano vincolanti per la decisione dei soci riuniti in assemblea. Infine, *“se il*






prerequisito di ammissibilità previsto dall'art. 6 pare dettato più dall'esigenza di garantire lo scopo consortile della società che non dalla volontà dei costituenti di conservare il più possibile l'originaria compagine sociale", se ne dovrebbe dedurre che tale pattuizione imponeva all'assemblea dei criteri cui conformarsi per esprimere il proprio gradimento; che, ancora, se la finalità perseguita, garantita dal rinvio all'art. 6 dello statuto, disciplinante i requisiti soggettivi dei consorziati, è la tutela dello scopo consortile, allora questa sola sarebbe stata la *ratio* che avrebbe dovuto informare le decisioni dell'assemblea, che pertanto non avrà libertà assoluta nell'assumere le proprie determinazioni con riferimento all'ingresso dei nuovi soci

L'impugnazione è in parte inammissibile e per la restante parte infondata.

Occorre premettere che l'impugnante assume che nella specie troverebbero applicazione gli artt. 35, comma 3, e 36, d. lgs. 17 gennaio 2005 n. 3; in particolare la prima delle due disposizioni la quale espressamente stabiliva che *"nel procedimento arbitrale non si applica l'art. 819, comma 1 c.p.c., tuttavia il lodo è sempre impugnabile, [...] a norma degli articoli 829, comma 1 e 831 dello stesso codice procedura civile"*; evidenzia che la causa di recesso invocata dalla curatela trae origine dall'art. 9 dello statuto, per quanto il recesso nello statuto del Consorzio sia oggi espressamente disciplinato nell'art. 8), il quale è molto più rigoroso dello statuto del 2005, che prevedeva sostanzialmente un recesso *ad nutum*.

Assume inoltre che lo statuto del 2005 prevedeva nella sostanza la medesima clausola compromissoria (art. 24) di quella per cui è causa (art. 23); che la clausola arbitrale era stata confermata nella sua formulazione, nel 2008, con la precisazione (come in quella del 2005) che il presidente della Camera di commercio avrebbe dovuto nominare tre arbitri e non uno (come confermato anche dall'art.23 dello statuto adottato nel 2011), sicché la clausola pattizia, che la curatela ha posto a fondamento del proprio recesso, era già contenuta nello statuto del 2011 mentre il recesso è del luglio del 2019, con la conseguenza






si sarebbe dovuto esercitare nei quindici o trenta giorni successivi all'adozione di tale delibera oppure, a tutto concedere, secondo le modalità previste dall'art. 2473, comma 1 c.c; che in buona sostanza, la curatela è receduta ben dopo otto anni, dacché esisteva questa clausola, che l'aveva persino approvata, salvo poi utilizzare il contenuto della medesima per trarne profitto. Prospetta pertanto l'*exceptio doli generalis*, vale a dire la nullità del recesso e la conseguente nullità dell'azione promossa dalla medesima, poiché mirante a conseguire, attraverso uno strumento astrattamente lecito, interessi che non possono essere meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico civilistico. Lamenta in ogni caso che l'azione della curatela a luglio del 2019 era già prescritta *ex art.* 2949 c.c.

Deduce ancora, quanto al contenuto della clausola compromissoria (art. 23), che il suo attuale disposto letterale riproduce esattamente quello della pattuizione dello statuto del 2005 (art. 24), con l'unica precisazione che il presidente della camera di commercio dal 2014 in poi doveva nominare un solo arbitro e non tre. Quanto al resto, l'art. 23 e l'art. 24 del precedente statuto sono identici, anche con riferimento ai termini utilizzati, e il Cga altro non avrebbe fatto se non riprodurre il contenuto dell'originario art. 23; che d'altro canto l'art. 24 dello statuto del 2005 rinviava proprio all'art. 36 del d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 5 (lo stesso dicasi per l'art. 24 del doc. 23 del 2007), il quale, a sua volta, prescriveva l'applicazione dell'art. 829, comma 2 c.p.c. nella sua originaria formulazione (*ante* 2006).

In altri termini, sulla base del presupposto che la clausola compromissoria dello statuto del 2014 altro non sia se non la riproduzione di quella del 2005, la volontà dei contraenti, risalente al 2005, era quella di assoggettare gli eventuali lodi alle impugnative anche per errori di diritto sostanziale. Una diversa interpretazione, vale a dire l'applicazione dell'attuale testo dell'art. 829, comma 3 c.p.c. alla controversia in questione, potrebbe essere autorizzata solo da una previsione statutaria (del 2007 oppure del 2011, oppure ancora del 2014), che espressamente derogasse a quella del 2005 ed escludesse l'impugnazione dei lodi per regole di diritto. Ne deriva, a dire dell'impugnante, che alla





stregua dell'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. 22 maggio 2019, n. 21736), riproducendo la clausola arbitrale del 2014 il contenuto di quella del 21 marzo 2005, troverebbe applicazione l'art. 809, comma 2 c.p.c. (nel suo testo originario) alle clausole compromissorie perfezionate *ante* 2006, anche se attribuivano agli arbitri la soluzione di questioni non inerenti alla validità di delibere assembleari.

Ora, pare evidente che le preliminari eccezioni di prescrizione e decadenza, così come l'*exceptio doli generalis*, mai proposte nel giudizio arbitrale, sono di certo inammissibili e non possono dunque esaminarsi.

Quanto alla impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito, è del tutto infondata la tesi che vorrebbe l'attuale clausola compromissoria come meramente riproductiva di quella originaria del 2002.

L'art.24 dello statuto del 2002 prevedeva: *“ogni controversia tra i consorziati e tra costoro e il Consorzio è deferita al Collegio dei revisori dei conti che fungeranno anche da commissione arbitrale”* (doc.21)

L'art.24 dello statuto del 2005 ha conservato la medesima dizione salvo devolvere le controversie ad un collegio arbitrale che avrebbe dovuto decidere secondo le norme di diritto ... *“e con l'applicazione degli artt.806 e ss cpc e delle disposizioni di cui agli artt. 35 e 36 del Dlgs. 17/1/2003 n.5”* (doc.22)

Analogo l'art.24 dello statuto del 2007 (doc.23)

Nello statuto del 2011 (doc.24) si stabiliva invece semplicemente che gli arbitri *“decidono secondo diritto in sede irrituale”*

Analogo è la disposizione nel vigente statuto adottato nel 2014 (doc.49)

Dunque, la clausola statutaria vigente all'atto della proposizione del giudizio non è affatto, come sostiene l'impugnante, la medesima del 2005; al contrario, mentre nella precedente espressamente si richiamava l'applicazione degli artt.806 e ss cpc e anche le disposizioni




degli artt. 35 e 36 del Dlgs. 17/1/2003 n.5, in quella ora vigente ogni richiamo è del tutto scomparso.

L'art.36 del D.lgs n.5/03 stabiliva:” *anche se la clausola compromissoria autorizza gli arbitri a decidere secondo equita' ovvero con lodo non impugnabile, gli arbitri debbono decidere secondo diritto, con lodo impugnabile anche a norma dell'articolo 829, secondo comma, del codice di procedura civile quando per decidere abbiano conosciuto di questioni non compromettibili ovvero quando l'oggetto del giudizio sia costituito dalla validità di delibere assembleari*”. Tale disposizione, peraltro, a prescindere dalla sua applicazione anche agli arbitrati successivi alla novella del 2006, non sarebbe comunque invocabile nella fattispecie, posto che non si controverte né di questioni non compromettibili, né di validità di delibere assembleari, e la controversia in esame è quindi sicuramente soggetta al nuovo disposto dell'art.829, terzo comma, riformulato dall'art. 24 del d.lgs. n. 40 del 2006 (confr. Cass.13842/19); detto disposto si applica, ai sensi della disposizione transitoria di cui all'art. 27 del d.lgs. n. 40 cit., a tutti i giudizi arbitrali promossi dopo l'entrata in vigore della novella. Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, richiamato anche dall'impugnante, ai fini dell'ammissibilità dell'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge - cui l'art. 829, terzo comma, rinvia - va identificata in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato, (Cass. Sez. U n. 9284-16).

Nella specie, però, contrariamente a quanto sostiene il Consorzio, la convenzione di arbitrato, per le ragioni che si sono dette, è quella contenuta nello statuto del 2014, quindi successiva al 2006, che non dispone *espressamente* l'impugnazione per violazione delle regole di diritto relative al merito, né fa cenno all'art.36 cit, per quanto possa rilevare. Ne deriva che la prima censura, che denuncia violazioni delle regole diritto relative al merito della controversia, come riconducibili al disposto dell'art.829, terzo comma, cpc, è inammissibile.






Quanto alla seconda, come a quella che laconicamente è espressa al paragrafo **3.1.2.2**, occorre ricordare il consolidato orientamento giurisprudenziale a mente del quale *“la sanzione di nullità prevista dall'art. 829, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. (ora n.11) per il lodo contenente disposizioni contraddittorie non corrisponde a quella dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. (previgente), ma va intesa nel senso che detta contraddittorietà deve emergere tra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione ed il dispositivo, mentre la contraddittorietà interna tra le diverse parti della motivazione, non espressamente prevista tra i vizi che comportano la nullità del lodo, può assumere rilevanza, quale vizio del lodo, soltanto in quanto determini l'impossibilità assoluta di ricostruire l'“iter” logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello funzionale”* (Cass. nn.11895/14 e 1258/16 nonché da ultimo Cass. n.2747/21).

Nella specie - posto che è ipotizzata la sola contraddittorietà c.d. interna ed è comunque sicuramente da escludere una eventuale contraddittorietà tra motivazione e dispositivo - l'iter logico seguito dal giudice è chiaramente apprezzabile. L'arbitro unico, difatti, ha accolto la domanda di recesso con una articolata motivazione; ha dapprima evidenziato che il disposto dell'art.2409 cc sancisce il fondamentale principio della libera trasferibilità delle quote, sia per atto tra vivi che mortis causa, principio temperato dalle deroghe riconducibili alla autonomia privata, esclusa la sola ipotesi di assoluta intrasferibilità; ha ricordato poi che in tale ultimo caso, qualora lo statuto non preveda condizioni o termini, la disposizione codicistica accorda al socio il recesso a norma del successivo art. 2473 cc; ha quindi ritenuto che l'art. 9 dello statuto di CGA, con riguardo alla clausola di gradimento (*“... previa verifica da parte del CdA dell'esistenza di requisiti di ammissione in relazione all'oggetto sociale”*), configuri un'ipotesi di mero gradimento della società, non altrimenti regolato, circa il potenziale cessionario delle quote, posto che è rimesso alla mera discrezionalità dell'assemblea; che una tale discrezionalità non è temperata dalla






previsione nella medesima disposizione della formula *“previa verifica, da parte del cda dell’esistenza dei requisiti di ammissione del consorzio in relazione all’oggetto sociale”*, cioè dei soggetti che svolgono attività di fabbricazione di laterizi e terre cotte; detta specificazione, contenuta nell’art.6, non costituisce, secondo il giudicante, né un criterio né un limite di discrezionalità ma rappresenta un mero *“prerequisito”* in assenza del quale il giudizio di gradimento nemmeno potrebbe essere attivato, posto, tra l’altro, che l’apprezzamento è rimesso alla competenza del cda e non dell’assemblea e sarebbe dettato più che dall’esigenza di garantire lo scopo consortile che non dalla volontà di conservare il più possibile l’originaria compagine sociale.

Dalla descritta ricostruzione l’arbitro ne ha tratto la conseguenza che il diritto di recesso spetta al socio a prescindere dall’eventuale richiesta di gradimento per il cessionario o dal suo diniego, e che il recesso esercitato ad nutum dalla curatela era dunque valido ed efficace.

Pertanto, a prescindere dalla congruenza delle argomentazioni spese e dalla presenza di errori di diritto, la cui denuncia sarebbe riconducibile, anche in questo caso, al disposto del terzo comma dell’art.829 cpc, è del tutto evidente come l’iter logico sotteso alla pronuncia sia sicuramente apprezzabile, come deve escludersi, con la stessa evidenza, che la pronuncia non sia riconducibile al suo modello funzionale.


Con l’impugnazione incidentale la curatela denuncia la nullità parziale del lodo per violazione dell’art. 829 n. 10 o n. 12 cpc laddove l’arbitro ha ritenuto di non potersi pronunciare sulla domanda di condanna generica avanzata da essa curatela. Assume che la decisione di considerare inammissibile la domanda di condanna generica configura il vizio denunciato in quanto si risolve in un’omessa pronuncia su domanda ritualmente introdotta in arbitrato e su cui l’arbitro era competente a decidere; assume ancora che la richiesta di condanna generica avanzata dal Fallimento è coerente, nel caso di specie, con





la pacifica competenza arbitrale a decidere la lite de quo e che l'arbitro, pur avendo accertato la validità del recesso del Fallimento e il suo diritto ad ottenere la liquidazione della quota, ha negato la propria legittimazione a determinare il valore di liquidazione della partecipazione, ritenendo tale compito spettasse ad un arbitratore nominato ex art. 2473 cc e 1349 cc dal Tribunale delle Imprese di Venezia; lamenta che ottenuta però la determinazione da parte dell'arbitratore, solo l'arbitro potrebbe pronunciare un provvedimento di condanna, sicché non pare rispondere alle esigenze di economia processuale pretendere che il Fallimento ottenga la determinazione da parte dell'esperto prima di poter adire l'arbitro per richiedere un provvedimento di condanna. Impugna dunque la pronuncia arbitrale laddove si legge: *“La domanda non può essere accolta. Ed invero, il credito alla liquidazione che consegue al recesso esercitato dal Fallimento SILMA non è, attualmente, né esigibile né determinato nell'ammontare.”* *“qualora dovesse essere pronunciato un lodo di condanna (ancorché generica, come richiesto da parte attivante) e questo dovesse successivamente essere "integrato" con la determinazione del valore resa dall'esperto nominato dal Tribunale, la situazione che si verrebbe a creare sarebbe del tutto analoga a quella che il Tribunale di Milano intende evitare, ossia la formazione di un titolo esecutivo sulla scorta di una determinazione di valore impugnabile e non definitiva. La struttura bifasica dell'iter - articolato nei due momenti logicamente distinti del recesso e della liquidazione - induce a ritenere che il diritto di credito in capo al socio receduto (credito, peraltro, soltanto eventuale, in quanto la quota di partecipazione potrebbe anche, astrattamente, non avere alcun valore di mercato) oltre a non essere liquido ed esigibile, non possa divenire "concreto ed attuale" sino a che il suo valore non sia determinato nelle forme indicate dall'art. 2473 co. 3 cc. Pertanto, stante la natura di tale diritto, che lo rende simile ad un diritto sottoposto a condizione, non può essere emanata la pronuncia di condanna richiesta da parte attivante.*





Anche per tale censura risulta evidente che il lodo arbitrale non ha rigettato nel merito la domanda di condanna generica del Fallimento, posto che ha accertato la piena validità ed efficacia del recesso e il conseguente diritto alla liquidazione della quota da parte del Fallimento, ma ha solo ritenuto che tale domanda non fosse, allo stato, pronunciabile e cioè prima della determinazione del valore delle quote da parte dell'arbitratore e prima dell'esaurimento delle eventuali contestazioni a tale determinazione. Determinazione del valore delle quote che l'arbitro ha ritenuto di non poter compiere in quanto *“L'art. 2473 co. 3 cc. prevede, invero, che la determinazione del valore, in caso di disaccordo tra le parti, sia demandata ad un esperto nominato dal Tribunale, con funzioni di arbitratore. Dunque, per poter essere chiamato a determinare il valore della quota ai sensi dell'art. 2473 co. 3 cc., lo scrivente arbitro avrebbe dovuto essere nominato dal Tribunale su ricorso di una delle parti, ovvero, al più, essere investito della funzione di arbitratore da entrambe le parti congiuntamente. Nessuna delle due ipotesi ricorre nel caso di specie.”*

Dunque, non si è in presenza di un'omessa pronuncia, e i vizi della motivazione denunciati sono riconducibili, anche essi, come per il primo motivo dell'impugnazione principale, al disposto del terzo comma dell'art. 829 cpc, con la conseguenza che trattasi, per le ragioni già espresse, di denuncia, per tale secondo aspetto, inammissibile.


Vanno dunque respinte entrambe le impugnazioni e le spese interamente compensate

Col rigetto delle impugnazioni principali e incidentali dovrà darsi atto, infine, della sussistenza delle condizioni per il versamento, a carico di entrambi gli impugnanti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del dpr n. 115/2002, come introdotto dalla legge n. 228/2012

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. **118/21 rg** così provvede:





- 1) respinge le impugnazioni principale e incidentale proposte rispettivamente da Consorzio Gestione Argille scarl e Curatela Fornace Silma srl avverso il lodo di cui è causa, reso a Vicenza il 27/10/2020;
- 2) compensa le spese;
- 3) dà atto, infine, che ricorrono le condizioni per il versamento, a carico dell'impugnate principale e dell'impugnante incidentale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art.13, comma 1 quater, del dpr n.115/2002, come introdotto dalla legge n.228/2012.

Venezia, 19/5/23

Il Presidente est.

Domenico Tagliatela

Arbitrato in Italia

